



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO C) N. 5703/4384 REP.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA - AIA".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso la Direzione del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Genova, Piazza Santa Sabina n. 2, 16124 Genova (GE).

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e incoraggiare in Italia gli studi di anglistica;
- b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica in questo settore;
- c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, simposi, seminari e altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo dell'anglistica;
- d) facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi dei paesi di lingua inglese;
- e) incrementare gli scambi culturali con i paesi di lingua inglese;
- f) migliorare il livello dell'insegnamento della lingua e della cultura inglese in Italia;
- g) organizzare corsi e seminari, anche su piattaforme online, inerenti alle discipline anglistiche;
- h) promuovere e incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo dell'anglistica;
- i) attivare i rapporti con la scuola secondaria, organizzando corsi di formazione e aggiornamento per i docenti di lingua e letteratura/civiltà inglese delle scuole italiane di ogni ordine e grado;
- j) consolidare il rapporto e la collaborazione a livello istituzionale con il MIUR, con la rappresentanza CUN area 10 e con le altre associazioni di stranieristica e dell'ambito umanistico.

È specifico compito istituzionale dell'Associazione quello di organizzare in Italia un convegno con cadenza biennale e tale da alternarsi con il convegno biennale della European Society for the Study of English - ESSE.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Fondo comune

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote versate annualmente dagli/dalle Associati/e, nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;
- b) le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contributi, effettuati dagli/dalle Associati/e, da terzi, da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse e attuate dall'Associazione;
- d) la proprietà della rivista scientifica *Textus: English Studies in Italy*;
- e) ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale.

Articolo 6 - Associati/e

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i docenti e i ricercatori di discipline anglistiche appartenenti alle Università italiane;
- b) gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta;
- c) le persone fisiche o giuridiche nonché altre Associazioni, anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, nel rispetto delle norme di diritto internazionale, le cui opere, attività, studi, ricerche e scopi, siano corrispondenti alle finalità dell'Associazione.

Gli/Le Associati/e sono di tre categorie:

a) Associati/e di diritto: sono Associati/e di diritto gli anglisti nelle università italiane come (1) professori di prima e seconda fascia, (2) ricercatori a tempo indeterminato (RU), (3) ricercatori a tempo determinato RTD a/b (art. 24 comma 3-a L. 240/10), (4) assegnisti di ricerca, (5) dottori di ricerca, nonché (6) professori e ricercatori fuori ruolo, che costituiscono la categoria di "socio senior".

b) Associati/e cultori: sono Associati/e cultori i dottorandi, i lettori, gli esperti collaboratori linguistici, i borsisti a vario titolo, gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta, le persone fisiche e giuridiche nonché le Associazioni, anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, la cui attività e i cui scopi siano corrispondenti a quelli propri dell'Associazione Italiana di Anglistica - AIA;

c) Associati/e onorari: sono Associati/e onorari personalità di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I nominativi dei potenziali Associati/e onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo, che potrà all'uopo indicare sia persone fisiche che Associazioni ed Enti, italiani o stranieri.

Articolo 7 - Modalità di ammissione degli/delle Associati/e

L'ammissione degli/delle Associati/e di diritto avviene previa richiesta degli interessati, e l'ammissione degli/delle Associati/e cultori avviene previa richiesta degli interessati su presentazione di altri due Associati/e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e semplice comunicazione alla successiva Assemblea Generale. Avverso il diniego di ammissione effettuato dal Consiglio Direttivo, gli interessati potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri. Per associarsi, gli interessati dovranno compilare un apposito modulo di domanda. La compilazione della domanda di ammissione dà per implicita la conoscenza e l'approvazione dello Statuto. Ogni Associato/a è tenuto a comunicare con sollecitudine ogni variante o aggiunta a quanto dichiarato nel modulo di domanda suddetto. L'ammissione degli/delle Associati/e onorari avviene su proposta del Consiglio Direttivo e semplice comunicazione alla successiva Assemblea Generale. Essi non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione alla Associazione. Pertanto sarà cura dell'Associazione, in persona dei membri del Consiglio Direttivo, fornire i dati identificativi necessari per gli/le Associati/e onorari.

Articolo 8 - Obblighi e diritti degli/delle Associati/e. Quota Associativa

a) Gli/Le Associati/e di diritto dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica *Textus: English Studies in Italy*, nonché la Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella di appartenenza alla European Society for the Study of English - ESSE, con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli/le Associati/e di diritto, in regola con i versamenti delle quote, potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto;

b) gli/le Associati/e cultori dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica *Textus: English Studies in Italy*, nonché la Newsletter dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella appartenenza alla European Society for the Study of English - ESSE, con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli/le Associati/e cultori in regola con i versamenti annuali potranno partecipare con diritto di voto alle Assemblee dell'Associazione;

c) gli/le Associati/e onorari non hanno alcun obbligo nei confronti dell'Associazione. Essi riceveranno la Newsletter elettronica pubblicata a cura dell'Associazione, e potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione ma senza diritto di voto;

d) tutti i contributi e le somme versate dagli/dalle associati/e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto così come non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione. Le quote sono intrasmissibili ad ogni titolo.

Articolo 9 - Esclusione degli/delle Associati/e

a) L'esclusione di ogni Associato/a, compresi gli/le Associati/e onorari, può essere determinata in conseguenza di atteggiamenti che possano danneggiare moralmente o economicamente l'Associazione.

b) Gli/Le Associati/e di diritto e gli/le Associati/e cultori non in regola con il versamento della quota associativa decadono d'ufficio.

c) Nel caso in cui l'Associato/a decaduto decida di riprendere il rapporto associativo, sarà tenuto a versare una quota integrativa, che dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo, oltre alla quota associativa dell'anno.

d) I versamenti effettuati a qualunque titolo dall'Associato/a decaduto non saranno rimborsati.

Articolo 10 - Recesso degli/delle Associati/e

Ogni Associato/a può recedere dall'Associazione, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato/a che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 12 - Modalità di elezione degli organi dell'Associazione

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea Generale elegge una Commissione elettorale di tre membri, il più anziano dei quali ne è il Presidente. L'elezione avviene per scrutinio segreto con voto limitato.

Ogni socio può farsi portatore di non più di una delega. Per il Consiglio Direttivo ogni Associato/a può votare non più di quattro nomi; per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci Revisori, non più di un nome. A ogni Associato/a sarà consegnata una scheda relativa a ogni organo collegiale per il quale si dovrà votare. Le tre schede saranno facilmente distinguibili fra loro anche esternamente e ripoteranno all'interno un numero di righe pari al numero dei membri per il quale l'elettore ha diritto a votare. Su tali righe scriverà il cognome ovvero nome e cognome dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Le schede verranno consegnate a un membro della commissione elettorale e inserite in tre urne sigillate, una per organo. Il Presidente della Commissione elettorale, fatta constatare ai convenuti l'integrità delle urne, aprirà le medesime e darà inizio alle operazioni di scrutinio che saranno pubbliche.

Solo qualora le votazioni vengano inficiate da vizi formali manifestati dalla commissione elettorale si ricorrerà a votazioni suppletive in modalità elettronica. Qualsiasi modalità di elezione sia stata effettuata risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano per età. In caso di rinuncia, risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al candidato rinunciatario. La Commissione elettorale redige della votazione apposito verbale.

Articolo 13 - Assemblea degli/delle Associati/e

L'Assemblea Generale degli/delle Associati/e viene convocata in riunione ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in riunione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti.

Articolo 14 - Prerogative dell'Assemblea

All'Assemblea Generale, organo supremo dell'Associazione, spettano le seguenti prerogative:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno dagli organi dell'Associazione;
- d) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- f) l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) qualsiasi altra decisione eccedente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

Ogni Associato/a viene informato dalla Presidenza, con comunicazione a mezzo posta, fax o e-mail, con un anticipo di 30 (trenta) giorni, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, che può essere convocata ovunque, purché in Italia. L'Assemblea Generale Straordinaria potrà, in caso di urgenza, avere un preavviso di soli 7 (sette) giorni. Possono partecipare all'Assemblea gli/le Associati/e in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni Associato/a può farsi rappresentare da altro Associato/a, purché questo venga munito di regolare lettera di delega. Ogni Associato/a non potrà essere latore di più di una delega.

Articolo 16 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea Generale, in prima convocazione, delibera validamente se sono presenti la metà più uno degli/delle Associati/e; in seconda convocazione, che dovrà essere fatta almeno mezz'ora dopo il termine fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea ne nomina il Presidente, che dirige e coordina la discussione, e un segretario che redige il verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), g) del superiore articolo 14, e a scrutinio segreto per le elezioni di cui alle lettere d), e), f) del medesimo articolo 14 dello Statuto. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli iscritti.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che è l'espressione dell'Assemblea, è l'organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l'Associazione si propone. Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea Generale. Esso rimane in carica due anni, salvo il voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, e i suoi membri sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, che ha funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure, in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo posta, fax o e-mail. Esso delibera a maggioranza semplice e le sue decisioni sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria; dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo ed appone la sua firma su tutti i documenti e la corrispondenza dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare alla firma il Vice Presidente e, in caso di necessità, anche uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per consolidare l'equilibrio tra le componenti culturali dell'Associazione, la carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi da membri del Consiglio Direttivo appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Tale principio trova applicazione anche se, nel quadriennio precedente, la carica di Presidente dell'Associazione è stata ricoperta da Presidenti diversi, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Articolo 19 - Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidamente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea. È esonerato da responsabilità il membro del Direttivo che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso all'operazione.

Articolo 20 - Prerogative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, secondo le esigenze emerse nella discussione dell'Assemblea Generale, può costituire apposite Commissioni di studio per particolari problemi. Per la costituzione di dette Commissioni, il Consiglio Direttivo può cooptare fino a sei esperti estranei al Consiglio Direttivo medesimo, i quali hanno voto consultivo.

Articolo 21- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia da parte dell'Assemblea Generale, e i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide:

- a) sulle controversie inerenti all'ammissione dei nuovi Associati/e;
- b) sull'espulsione degli/delle Associati/e per indegnità;
- c) sulle irregolarità denunciate dai Sindaci Revisori;
- d) su ogni altra questione che possa essergli demandata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri delibera su ogni questione a maggioranza semplice, e redige verbale delle proprie decisioni.

Articolo 22 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo della gestione dei fondi dell'Associazione. Esso è costituito da tre membri anche non Associati/e, eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, e i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha facoltà di rendersi conto in qualsiasi momento della gestione finanziaria. Eventuali irregolarità vengono segnalate per iscritto al Collegio dei Probiviri, il quale potrà avvalersi per la parte tecnica di una Commissione di indagine da esso appositamente nominata.

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Di norma, entro il 31 (trentuno) marzo successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato al Collegio dei

Sindaci Revisori entro il 30 (trenta) aprile, per la verifica di rito. Di tale verifica verrà redatto un resoconto scritto che verrà allegato al bilancio medesimo per l'esame dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo lo presenterà successivamente all'Assemblea, competente ad approvarlo, e da convocarsi entro il 31 (trentuno) maggio.

Articolo 24 - Regolamento associativo

E' demandato al Consiglio Esecutivo il compito, se ritenuto opportuno, di redigere un Regolamento associativo che, ispirandosi ai principi e alle norme contenute nello Statuto, possa fornire indicazioni operative circa la vita e le attività dell'Associazione.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso qualsiasi rimborso agli/alle Associati/e e nel rispetto dell'art. 148, comma 8, lettera B, del D.P.R. 917/86.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite a un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Corte di Appello di Genova. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Articolo 27 - Disposizione finale

Per quanto non previsto e non citato nel presente Statuto, si fa riferimento agli artt. 11 e seguenti c.c. e, per quanto concerne la legislazione fiscale, agli artt. dal 145 al 150 del D.P.R. 917/86 e successive eventuali modificazioni.

F.to IAMARTINO GIOVANNI ANGELO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO